

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Asse 1
Sub-Investimento 1.4.2.
"Citizen inclusion – miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali"**

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto la commessa: ID.2024_24 PNRR M1.C1.SUBI1.4.2 "CITIZEN INCLUSION - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" - finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU. Fornitura di un servizio per la riduzione delle tipologie di errore di accessibilità del servizio istanze online "PRATICO". CUP D54F23002080006 - CIG B092CE5023.

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Damonte (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di soggetto stipulante sul MEPA;

E

L'operatore economico ADS Automated Data Systems (P.IVA 00890370372) avente sede in Bologna, via della Liberazione 15, di seguito denominato anche "Affidatario" rappresentato dal Dott. Luca Boatto, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 613 del 13.03.2024 il Direttore della Direzione Sviluppo economico e provveditorato della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 del D. Lgs. 36/2023 è stato autocertificato dall'Affidatario. Per i contratti di importo inferiore ai 40.000 € la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida ADS Automated Data Systems e per essa Dott. Luca Boatto il quale nella sua precitata qualità accetta senza riserva alcuna la fornitura di un servizio per la riduzione delle tipologie di errore di accessibilità del servizio istanze online "PRATICO". CUP D54F23002080006 - CIG B092CE5023

L'affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Determinazione Dirigenziali citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, in particolare:

- Capitolato Speciale d'Appalto;

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Asse 1
Sub-Investimento 1.4.2.

"Citizen inclusion – miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali"

- Verifica tecnica di accesso a Pratico;
- Dichiarazione di esclusività del software.

Articolo 3 **Durata del contratto**

Il servizio deve essere ultimato entro febbraio 2025, rispettando le fasi di progetto descritte nel GANTT riportato All'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 4 **Corrispettivo e pagamenti**

L'importo contrattuale ammonta a Euro 32.700,00# (diconsi trentaduemilasettecento/00).

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'importo di cui alla lettera a) è stato ottenuto applicando il ribasso d'asta del 0,265% offerto dall'Affidatario sull'importo a base d'asta pari a Euro 32.787,00#.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 2 Componente 4 Asse 1 – Sub Investimento 1.4.2."CITIZEN INCLUSION – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali".

Articolo 5 **Contabilità e pagamenti**

La contabilizzazione del servizio/fornitura è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità alle norme vigenti:

Come meglio dettagliato all'art 4 del Capitolato Speciale, le somme saranno pagate a presentazione della relativa fattura emessa dall'Affidatario secondo le seguenti attività di progetto:

- Il 5% dell'importo totale al termine della definizione delle specifiche tecniche (Sub attività A4.4);
- L'80% dell'importo totale al rilascio del nuovo servizio in ambiente di test (Sub attività A4.5);
- Il 5% dell'importo totale al termine della valutazione finale "Ex-post" (Sub attività A4.6);
- Il 10% dell'importo totale al rilascio del nuovo servizio produzione (Sub attività A4.6).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà essere la seguente:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Asse 1
Sub-Investimento 1.4.2.

"Citizen inclusion – miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali"

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR Missione 2 Componente 4 Asse 1 – Sub Investimento 1.4.2. finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Titolo del Progetto "CITIZEN INCLUSION – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali";
- CUP D54F2300208000;
- CIG B092CE5023.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 7 Subappalti e subcontratti

Si stabilisce che debbano essere direttamente eseguite dall'Appaltatore le attività di consulenza e che pertanto NON possono essere subappaltate.

Articolo 8 Penali

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Asse 1
Sub-Investimento 1.4.2.

“Citizen inclusion – miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”

La Città Metropolitana applicherà una penale nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto complessivo (IVA esclusa) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di svolgimento delle attività stabiliti all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50:

- penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 e al comma 3bis dell'art. 47 del Decreto Legge 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. La penale si applica quindi per mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione del preventivo (comma 3bis);
- in caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale;

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi, ivi compresi i danni che potrebbero derivare dalla totale o parziale revoca dei finanziamenti concessi nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), per quali l'Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 9 **Accertamento successivo del possesso dei requisiti**

La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione, dichiarati dall'Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 52 comma 2 e dall'art. 96 comma 15 D. Lgs. 36/2023, e in particolare:

- la risoluzione del contratto;
- la comunicazione all'ANAC;
- la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 10 **Oneri a carico dell'affidatario**

Ai sensi dell'articolo 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, l'Affidatario, entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Asse 1
Sub-Investimento 1.4.2.

“Citizen inclusion – miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”

La violazione degli obblighi di cui all’articolo 47 comma 3 determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Ai sensi dell’articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio ante-cedente la data di scadenza di presentazione del preventivo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 11 **Risoluzione del contratto**

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art. 122, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1. condizioni di cui all’art. 122, comma 1 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
2. grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni previste;
3. gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori;
4. violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
5. violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
6. subappalto non autorizzato;
7. la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
8. in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto.

L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 12 **Clausole risolutive espresse**

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei casi descritti all’art 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, tra cui:

- A) qualora l’importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, raggiunga il 20% del valore del contratto;
- B) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
- C) qualora l’Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell’Amministrazione;
- D) qualora l’Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA.

In ogni caso resta salvo il diritto dell’Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 13 **Recesso**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Asse 1
Sub-Investimento 1.4.2.

“Citizen inclusion – miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell’Appaltatore;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell’Appaltatore;

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio. Dalla data del recesso l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.

In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

Articolo 14 Clausola “DNSH”

L’Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L’Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 15 Misure anticorruzione

L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Delibera del Sindaco Metropolitano nr. 9/2023 del 08/02/2024, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Asse 1
Sub-Investimento 1.4.2.

“Citizen inclusion – miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”

le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- a verificare l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l’esecuzione dell’appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Affidatario dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 16 **Trattamento dei dati personali**

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l’Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all’Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Città Metropolitana di Genova informa l’Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 17 **Controversie**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 Componente 4 Asse 1

Sub-Investimento 1.4.2.

"Citizen inclusion – miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali"

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione delle disposizioni del presente contratto e degli altri documenti contrattuali, sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 18 Spese contrattuali

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città Metropolitana di Genova

Dott.ssa Francesca Damonte

Per l'Affidatario

Dott. Luca Boatto